



"CITTA' DI BARLETTA"

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile

DISCIPLINARE VIDEOSORVEGLIANZA DEL
CENTRO SPORTIVO MANZI-CHIAPULIN

Allegato A) Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 26/04/2010

SOMMARIO :

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

art. 1 - Finalità e definizioni

art. 2 – Ambito di applicazione

art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

art. 4 Notificazione

art. 5 Responsabile

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta

art. 8 - Diritti dell'interessato

art. 9 – Sicurezza dei dati

art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati

art.11- Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

art.12- Comunicazione dati

art.13- Norma di rinvio

CAPO IV – MODIFICHE

art. 14 –Modifiche regolamentari

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

art. 1

FINALITÀ E DEFINIZIONI.

1. Il presente disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di video sorveglianza nell'area interna inerente l'impianto sportivo Manzi-Chiapulin, sito in via Dei Mandorli, di proprietà del Comune di Barletta, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente disciplinare, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
3. Ai fini del presente disciplinare si intende per:
 - a. **"trattamento"**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
 - b. **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - c. **"dati identificativi"**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - d. **"dati sensibili"**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
 - e. **"dati giudiziari"**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
 - f. **"titolare"**, l'Amministrazione Comunale di Barletta;

- g. **"responsabile"**, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h. **"incaricati"**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i. **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l. **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. **"dato anonimo"**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- p. **"banca di dati"**, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- q. **"garante"**, l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- r. **"misure minime"** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalle norme;
- s. **"codice"**, il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- t. **"provvedimento generale"**, il Provvedimento del Garante del 29/04/2004.

art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente disciplinare regola il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivato all'interno dell'area dell'impianto sportivo Manzi-Chiapulin e collegato all'interno della sala controllo ubicato presso il medesimo impianto e opportunamente evidenziato con segnaletica.
2. Il trattamento dei dati sensibili attraverso sistemi di sorveglianza del presente disciplinare, è fondato sui presupposti di liceità previsti espressamente per gli organi pubblici dai Capi I e II del

Titolo III del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196.

3. Le immagini e i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nel presente disciplinare, dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

art. 3

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Barletta, sono:

- a) assicurare maggiore sicurezza ai cittadini spettatori presenti all'attività di gioco;
- b) tutelare il patrimonio pubblico e privato da atti vandalici;
- c) controllare eventuali violazioni dell'ordine pubblico.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti che transiteranno o stanzieranno nell'area interessata.

4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che le Forze dell'Ordine svolgono quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli degli spettatori cioè bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti interni alla cinta muraria dell'impianto.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare ai sensi dell'art. 18, comma 2° del D.Lgs. 196/2003.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

art. 4

NOTIFICAZIONE.

1. Ai sensi e per l'effetto dell'art. 37, comma 1°, del D. Lgs. 196/2003, i dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del

patrimonio.

art. 5

RESPONSABILE.

1. Titolare giuridico del trattamento dati sensibili è l'Amministrazione Comunale di Barletta in virtù dell'art. 28, comma 1°, del D. Lgs. 196/2003.
2. Il Dirigente titolare del Servizio Sport, in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Barletta, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 193/2003 e dell'art. 1, comma 3°, lett. g) del presente disciplinare.
3. E' consentito delegare, con delega scritta comprendente le mansioni da svolgere, di funzioni da parte del responsabile dirigente, ai sensi dell'art. 9, comma 2°, e dall'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 nonché art 5 del Regolamento Comunale sui dati sensibili di cui alla Deliberazione C.S. n. 68 del 24/03/2006, ad altro soggetto svolgendosi attività di servizio all'interno del centro sportivo definito "incaricato".
4. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente disciplinare.
5. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune, ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
6. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
7. Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.
8. L'incaricato custodisce le chiavi della stanza destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
9. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al Titolo II, del D.Lgs. n. 196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso la sede comunale.
10. L'accesso alla sala di controllo è consentito al responsabile, al dirigente titolare del settore, agli incaricati del trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, alle autorità giudiziaria nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali sotto vigilanza del responsabile. I delegati delle leghe nazionali sportive possono accedere alle immagini registrate dal sistema videosorveglianza esclusivamente per scopi di giustizia sportiva e può chiederne copia, per estratto, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali.
11. L'incaricato del trattamento di cui al 1° comma del presente articolo svolge, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) cura il rapporto con l'Ente Comunale;

- b) vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione degli stesse;
- c) ha la responsabilità del procedimento, su autorizzazione scritta da parte del dirigente competente, volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

art. 6

MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi del flusso del pubblico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza già installate. Attualmente le telecamere installate sono 12.
3. L'incaricato del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso una sala del centro sportivo avente funzione di centro controllo. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo **non superiore a 7 (sette) giorni** presso la sala di controllo in sintonia per quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005 (G.U. n. 150 del 30-06-2005).

5. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

6. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.

7. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

8. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

art. 7

INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: **“Comune di Barletta – Area soggetta a videosorveglianza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs n. 196/2003).”**

2. Il cartello ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e ingloba il simbolo della telecamera.

art. 8

DIRITTI DELL'INTERESSATO.

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti

previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscente dell'interessato.

3. Per quanto non previsto dai commi precedenti si rinvia, facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, agli articoli 7-8 del D.Lgs. 196/2003 e alla L. 07/08/2000 n. 241.

art. 9

SICUREZZA DEI DATI.

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Alcune misure minime, nella definizione stabilite dall'art. 4 – comma 3° lett. a) e dall'art. 1 – comma 3° lett. r) del presente disciplinare - sono obbligatorie anche sul piano penale.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso la sede dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 196/2003 Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati.

art. 10

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 196/2003.

art. 11

MODALITA' E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI.

1. Le prescrizioni del presente disciplinare hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al paragrafo 2° del Provvedimento Generale del Garante del 29/04/2004 in materia di videosorveglianza:

- **Principio di Liceità.**

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che espressamente previsti per gli organi pubblici. La videosorveglianza

deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

• **Principio di necessità.**

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il Software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati. Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

• **Principio di Proporzionalità.**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di prestigio. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

• Principio di finalità.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

art. 12

COMUNICAZIONE DATI

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Barletta a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte del personale incaricato e autorizzate per iscritto a

compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

art. 13

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si fa rinvio a quanto segue:
 - a) D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazione;
 - b) Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 29/11/2000 da parte del Garante;
 - c) Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del 29/04/2004 da parte del Garante;
 - d) altre Decisioni del Garante per quanto compatibili;
 - e) Regolamento Comunale sui dati sensibili di cui alla Deliberazione del C.S. del 24/03/2006;
 - f) ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare l'allegato 1) riguardante le "Cautele da adottare per i dati videoripresi" e l'allegato 2) riguardante la " Procedura per l'accesso alle immagini".

CAPO IV- MODIFICHE

art. 14

MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Gli aggiornamenti del presente disciplinare di natura normativa o riguardanti l'ampliamento del sistema di video sorveglianza sono aggiornati con determinazione dirigenziale e pubblicati sul sito istituzionale.

DISCIPLINARE PRIVACY

ALLEGATO 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1) I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2) L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3) Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) ignifugo dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
- 4) La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5) Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti .
- 6) L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7) Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare;
- 8) Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9) Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema di seguito indicato nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso;
 - la motivazione all'accesso .
- 10) Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

DISCIPLINARE PRIVACY

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa;
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi
 - presenza di altre persone
 - attività svolta durante le riprese
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC -SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1- Luogo o luoghi di possibile ripresa

.....
.....
.....

2- Data di possibile ripresa

3- Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4- Abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5 Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti).....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6 Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)

.....
.....

.....
.....
.....
.....

7 Attività svolta durante la possibile ripresa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede

(Luogo e data) (firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(Firma del ricevente la richiesta)

FAC -SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento
dei dati

.....

Il sottoscritto, che aveva presentato in data presso
..... una richiesta di accesso alle immagini video che
potrebbero aver registrato miei dati personali

presenta reclamo

per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti In fede

(Luogo e data) (firma)



**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE
DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE**

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi Autorizzazione	Motivazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e Data
						Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nella Sala di Videosorveglianza Municipale, ai sensi della vigente normativa privacy	